



Comune di Visso

Provincia di Macerata



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SUAP

ALLEGATO 3 – Tav. 03 – N.T.A. del P.R.G. – Stato modificato

Variente generale alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale, a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in relazione alla fattispecie degli interventi edilizi previsti nel D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i..

Revisione	Data	Redatta da:	Note
Rev_0	24-10-2018	Geom. Dario Morosi e Ing. Tommaso M. Gaballo	
Rev_1	22-11-2018	Geom. Dario Morosi e Ing. Tommaso M. Gaballo	Integrazione delle prescrizioni della CdS



Visso (MC), lì 22 novembre 2018

Il Progettista e Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

Il Progettista
Ing. Tommaso M. Gaballo

“... omissis...”

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46 – INTERVENTI EDILIZI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

Al fine di accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi, stante l’eccezionalità dei fenomeni che hanno interessato il territorio comunale di Visso e soltanto in relazione alla fattispecie degli interventi edilizi previsti nel D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n.229, sono consentiti in tutte le zone di cui al Titolo II, Capo I del presente Piano gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3, c.1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2018, n.380, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici. Tali interventi sono consentiti anche senza la preventiva approvazione di specifici piani attuativi e piani particolareggiati. Tutti gli interventi da autorizzare ai sensi dell'art.3, c.1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, che prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio, ancorché previsti su edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, devono essere preventivamente sottoposti al parere vincolante della Soprintendenza. Ai singoli interventi si applicano le limitazioni di cui alle N.T.A. del P.A.I. Marche e del P.A.I. dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.”